



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Allegato "B" alla determina n. 1035 del 17/09/2019

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI MEDIO-GRAVI (minori, anziani, disabili) DI VIA MANCUSO, 8

Il giorno del mese di dell'anno nei locali tra l'Amministrazione comunale di Partinico, legalmente rappresentata dal Responsabile del settore 2 – Servizi alla Comunità e alla Persona, nella persona del Sig. domiciliato per la carica presso

ed il Sig.

nato a il

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente

con sede in via, P. IVA

iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali n. del categoria inabili per gestire il servizio di "centro diurno e/o comunità alloggio" nella struttura ubicata in via

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Partinico in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende avvalersi di servizi aperti alla comunità, dando rilevanza alla tipologia di "**centro diurno per disabili medio-gravi**", mettendo a disposizione i locali siti in via Mancuso, 8, ubicati apiano primo;
- che tale tipologia di servizio, per la sua caratteristica di flessibilità e varietà delle iniziative proposte, consente una risposta più adeguata alle diverse necessità del territorio;
- che il centro diurno quale servizio aperto favorisce l'accesso di tutta la comunità per promuovere l'integrazione delle diverse fasce d'utenza;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese a istituzioni ed enti del privato sociale in possesso dei prescritti requisiti strutturali od organizzativi;
- che in alcune realtà delle aree a rischio l'inserimento dei minori presso il centro diurno può rivelarsi una risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del Comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione del servizio ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;

- che le peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett. c) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: attrezzature, arredi, impianti, in conformità allo standard regionale, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto, utenza, apertura del Centro

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza nel centro diurno di disabili medio-gravi (minori/anziani/inabili/altre tipologie, di ogni età).

Il numero degli utenti in regime di convenzione è compreso tra n. e n. utenti (in relazione alla varietà delle iniziative previste ex successivo art. 10).

Il Centro rimarrà aperto nei giorni dalle ore alle ore

Art. 2

Modalità di ammissione alla frequenza

L'Ente si impegna, sulla scorta delle direttive del comune, ad accogliere i soggetti a vario titolo interessati alle attività programmate dal Centro, sulla base delle direttive fornite dal servizio sociale comunale, presentano particolari esigenze alle quali le attività del Centro risultano adeguatamente rispondenti. In tali casi gli invii saranno corredati da apposita relazione sulla situazione personale e socio familiare del soggetto con l'indicazione delle attività rispondenti al piano di lavoro predisposto dallo stesso ufficio comunale.

L'Ente è tenuto a comunicare all'A.C. con frequenza settimanale i nominativi dei soggetti accolti in proprio presso il Centro, con indicazioni di massima relative alle motivazioni dell'accoglienza.

Agli utenti ammessi al Centro sarà rilasciato apposito tesserino, con foto, da parte dell'ufficio comunale competente firmato dal relativo responsabile.

Art. 3

Modalità di cessazione della frequenza

Alla dimissione del soggetto si può pervenire, oltre che su richiesta dell'interessato, su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento al Centro su disposizione della stessa, ovvero su proposta motivata dell'Ente soggetto a ratifica da parte dell'ufficio comunale competente.

L'Ente si impegna a comunicare periodicamente i nominativi dei soggetti non più frequentanti, al fine di favorire l'accesso al servizio a nuovi fruitori.

La dimissione proposta dall'Ente deve essere motivata con un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori o più idonee iniziative.

Art. 4

Prestazioni e prescrizioni

L'Ente si impegna a:

- a) mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo-assistenziale;

- b) svolgere un'attività educativo-assistenziale che miri a valorizzare il rapporto con la comunità locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse, anche umane, del territorio nella fase di programmazione e gestione delle attività;
- c) la possibilità di accesso ai soggetti disabili, favorendo laddove possibile l'inserimento e la partecipazione alle attività;
- d) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ammessi contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- e) curare il rapporto con le strutture sanitarie di base competenti per i vari interventi;
- f) predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun soggetto ammesso contenente:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro di rilievo per un'adeguata conoscenza del soggetto;
 - scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso e da aggiornare periodicamente;
- g) predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere semestralmente;
- h) relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- i) produrre il diario giornaliero delle attività all'atto della stipula della presente convenzione;
- l) dotarsi di un registro delle presenze da tenere costantemente aggiornato;
- m) dotarsi di iscrizione all'albo regionale ex art.26 della L. R. n. 22/86 per la struttura in esame nella sezione inabili tipologia centro diurno;
- n) stipulare apposita assicurazione RCT.

Art. 5

Attività

Le attività del Centro consistono in:

- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale;
- attività ricreative, culturali, del tempo libero ed altro (da definire in rapporto alla/e tipologia/e d'utenza; ad esempio attività manuali, artigianali, musicali, teatrali, sportive, allestimento mostre, corsi e incontri formativi, organizzazione e partecipazione ad iniziative esterne di carattere ricreativo-culturale, sostegno scolastico, cineforum, ecc...).

Oltre a ciò, si concorda l'attivazione delle seguenti iniziative, maggiormente finalizzate e orientate alle specifiche tipologie d'utenza:

- trasporto da e per il Centro;
- biblioteca aperta alla consultazione, anche di piccole dimensioni;
- servizio di lavanderia e stireria;
- podologo, parrucchiere, barbiere;
- laboratori per soggetti portatori di handicap.

Art. 6

Personale

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari come definiti all'art. 1 il seguente personale in rapporto diretto o indiretto, garantendone la professionalità:

- assistente sociale, responsabile del coordinamento;
- animatore socio-culturale, anche in convenzione;
- personale ausiliario;
- altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili, in relazione alla tipologia d'utenza, alle dimensioni della struttura, all'organizzazione del servizio in termini di giornate ed orari di apertura, iniziative previste, ecc. (educatore professionale, pedagogo, psicologo dell'educazione, istruttore sportivo, d'informatica, maestri d'arte, infermiere professionale, ecc.).

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione; esso deve corrispondere il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria con i relativi oneri assistenziali e previdenziali.

Con particolare riferimento alle figure di assistente sociale ed educatore professionale l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza dei medesimi operatori; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori (assistenti sociali, psicopedagogisti, animatori...), dipendenti e non.

Art. 7

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno) ed obiettori di coscienza. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti dalla presente convenzione. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai corrispettivi, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 8

Partecipazione alla programmazione

L'A.C. promuove periodicamente, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con gli utenti, nonché con organismi ed istituzioni presenti sul territorio, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

Art. 9

Corrispettivi

L'Ente si impegna ad assistere l'utenza secondo quanto previsto agli artt. 1 e 5 e con il personale di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente le somme che saranno stanziare ed accreditate dalla regione Siciliana; nulla graverà sul bilancio comunale.

Nessuna somma può, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente ai soggetti ammessi per alcuna delle prestazioni erogate durante l'orario dell'attività di cui alla presente convenzione.

L'Ente aggiudicatario dovrà attivare le procedure per l'acquisizione dei contributi regionali finalizzati al servizio in esame senza alcun pretendere dal Comune di Partinico.

Art. 10

Modifiche alla convenzione

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza richiedessero una rimodulazione dell'organizzazione e della gestione delle attività del centro, l'A.C. d'intesa con l'Ente contraente può procedere ad una modifica od integrazione di quanto previsto al precedente art. 5; ove ciò comporti una ridefinizione dei costi, si procederà al conseguente adeguamento dei corrispettivi.

Art. 11

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 12

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o alla comunicata cessazione del servizio, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà a suo insindacabile giudizio di recedere dalla presente convenzione anche per insufficienza delle disponibilità di bilancio.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 15

Registrazione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente se dovute.

Art. 16

Efficacia della convenzione

L'efficacia della presente convenzione resta subordinata all'acquisizione di:

- certificazione di cui alle leggi nn. 428/56, 575/65, 936/82 e successive integrazioni relative al legale rappresentante e ai componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente;
- decreto di iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali sez. inabili tipologia centro diurno e/o comunità alloggio, in applicazione all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Palermo.